

Publicato il 14/01/2023

N. 00176/2023 REG.PROV.PRES.  
N. 07430/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 7430 del 2022, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Gianluca Porcelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il  
suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege  
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia-Romagna, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

*previa adozione di ogni più idonea misura cautelare*

A) della nota dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, prot. n. 14865 del 16 giugno 2022 e prot. n. 10934 del 6 maggio 2022, recante avviso di convocazione alle prove orali per il concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali), laddove non risulta il nominativo del ricorrente, escluso dalla procedura siccome non idonea per mancato superamento della prova scritta;

B) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente eventualmente anche forma digitale, recante la correzione dell'elaborato del ricorrente consegnato al termine della prova scritta tenutasi in data 28 aprile 2022, con conseguente attribuzione del punteggio pari a 68/100 pt.;

C) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa;

D) del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulal GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della lex specialis, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt;

E) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso de quo;

F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa;

conseguentemente, anche ai sensi dell'art. 30 c.p.a., per la condanna delle amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa,

consentendogli di espletare la successiva prova orale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Porcelli Gianluca il 13/1/2023:

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: G) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, prot. n. 1185 del 17.11.2022, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione Emilia-Romagna, per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali), laddove non figura il nominativo del ricorrente; H) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente,

NEL RICORSO, ISCRITTO AL R.G.N. 7430/2022, PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) della nota dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, prot. n. 14865 del 16 giugno 2022 e prot. n. 10934 del 6 maggio 2022, recante avviso di convocazione alle prove orali per il concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi per la classe concorsuale A045 (Scienze Economico-Aziendali), laddove non risulta il nominativo del ricorrente, escluso dalla procedura siccome non idonea per mancato superamento della prova scritta; B) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente eventualmente anche forma digitale, recante la correzione dell'elaborato del ricorrente consegnato al termine della prova scritta tenutasi in data 28 aprile 2022, con conseguente attribuzione del punteggio pari a 68/100 pt.; C) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, con riferimento alla classe concorsuale di cui è causa; D) del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulal GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della lex specialis, nella parte in cui

prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt; E) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 edel D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso de quo; F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa;

CONSEGUENTEMENTE, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC.AMM., PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendogli di espletare la successiva prova orale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Ritenuto che è necessario procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 14 gennaio 2023.

**Il Presidente**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

### **Avviso**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 176/2023 del 14 gennaio 2023, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 7430/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."